


## LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO



## Indice

PREMESSA.....	3
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI INTERNE .....	4
SEZIONE 1 – ADEMPIMENTI PER LA GENERALITA’ DELLE BANCHE .....	4
1. Gruppi “Market Abuse” .....	4
2. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER’S LIST).....	5
3. OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO PROPRIO .....	6
4. RACCOMANDAZIONI E RICERCHE .....	6
5. PREVENZIONE DEGLI ILLECITI .....	6
6. VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE .....	6
6.1 Definizione dei parametri e degli indicatori di <i>detecting</i> .....	7
6.2 Processo di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.....	7
7. AGGIORNAMENTO E CONTROLLI INTERNI .....	11
SEZIONE 2 – ADEMPIMENTI PER LE BANCHE CON STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SU MTF.....	11
1. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	12
2. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER LIST) .....	13
3. OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE (Managers’ transactions) .....	14
PARTE SECONDA – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	17
1. QUADRO NORMATIVO .....	17
1.1. Normativa europea.....	17
1.2. Normativa nazionale.....	17
2. OGGETTO E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA.....	17
2.1. Soggetti obbligati alla segnalazione .....	18
2.2. Oggetto della disciplina .....	18
3. ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA .....	19
3.1. Informazione privilegiata.....	20
4. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	20
5. RACCOMANDAZIONI E RICERCHE .....	21
6. OBBLIGHI SEGNALATORI.....	22
7. OBBLIGHI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO .....	23
8. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE .....	23
9. SEGNALI DI MARKET ABUSE .....	23
9.1. Segnali di abuso di informazioni privilegiate e/o di manipolazione del mercato .....	23
9.2. Segnali di abuso di informazioni privilegiate .....	24
9.3. Segnali di manipolazione del mercato.....	25
10. ELEMENTI ED ESEMPI TECNICI PER INDIVIDUARE GLI ABUSI .....	26
11. ESENZIONI.....	31
12. SISTEMA SANZIONATORIO .....	31
12.1. Sanzioni penali.....	31
12.2. Sanzioni amministrative .....	32
12.3. Responsabilità amministrativa dell’ente derivante da illeciti amministrativi .....	32
12.4. Responsabilità amministrativa dell’ente derivante da illeciti penali .....	32
12.5. Sanzioni per inottemperanza all’obbligo di segnalazione .....	33
PARTE TERZA – ALLEGATI .....	34

## PREMESSA

Le presenti *Linee Guida* costituiscono un riferimento metodologico per le BCC-CR al fine di consentire alle banche la corretta gestione, il monitoraggio e la prevenzione del rischio di abusi di mercato, nonché l'accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. "sospette". Ai fini delle presenti linee guida, per "operazioni" si intendono le transazioni e gli ordini (anche non eseguiti e ritirati) ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina degli abusi di mercato.

Le indicazioni di seguito esposte tengono conto degli indirizzi forniti dall'Autorità di Vigilanza e delle linee guida formulate dalle Associazioni di categoria, fornendo riferimenti per l'interpretazione della normativa sugli abusi di mercato (*Cfr. Parte Seconda*) ed individuando le disposizioni che si applicano all'operatività delle BCC-CR e a quella dei loro clienti.

In particolare, le *Linee Guida*:

- definiscono disposizioni sull'applicazione della disciplina in materia di abusi di mercato secondo il principio di proporzionalità, distinguendo gli obblighi applicabili alla generalità delle BCC-CR da quelli applicabili esclusivamente alle banche che negoziano i propri strumenti finanziari su MTF;
- stabiliscono regole comportamentali per la prevenzione degli illeciti di abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato che potrebbero essere commessi dai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e dai dipendenti della Banca;
- individuano possibili soluzioni organizzative atte a garantire la regolarità e l'efficienza del processo di monitoraggio, selezione, valutazione, identificazione e segnalazione delle operazioni sospette, allocando i compiti e le responsabilità fra le unità aziendali;
- formulano regole di gestione della fase operativa di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette che assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo.

Il presente documento è suddiviso in tre parti:

1. la **Parte Prima** attiene agli aspetti organizzativi e di processo da personalizzare e declinare, da parte di ciascuna BCC-CR, all'interno delle disposizioni regolamentari;
2. la **Parte Seconda** costituisce un articolato dei principali riferimenti normativi nazionali e comunitari in materia di market abuse;
3. la **Parte Terza** contiene una serie di allegati utili nell'ambito del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Per quanto non indicato nel presente documento, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi, si fa rinvio agli standard di *Regolamento del Processo Finanza e relative procedure attuative, Codice Etico e Policy per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti*.

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI INTERNE**

Le disposizioni interne di seguito descritte costituiscono uno dei protocolli di controllo a presidio dei reati previsti dal D.lgs. 231<sup>1</sup> e degli illeciti amministrativi di cui alla Parte V, Titolo I-bis del TUF.

Le operazioni sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato sono quelle,effettuate dalla Banca nell’ambito della prestazione di un servizio di investimento e dell’operatività del portafoglio di proprietà,che hanno per oggetto strumenti finanziari “quotati” o “quotandi” su un mercato regolamentato, un MTF ovvero un OTF di un Paese UE, nonché agli strumenti il cui prezzo dipende o ha un effetto sui prezzi di uno dei citati strumenti. .

La disciplina di cui alle presenti disposizioni interne si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari come sopra identificati, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

Le disposizioni relative alla manipolazione del mercato (cfr. Cap4) si applicano anche ai contratti a pronti su merci (e ai derivati che hanno un effetto sul prezzo di questi) e alle condotte in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

Sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina le operazioni aventi per oggetto le obbligazioni emesse dalla Banca e ammesse alla negoziazione su Hi-MTF. Sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le operazioni aventi per oggetto le obbligazioni, non quotate ovvero non ammesse su alcun MTF, emesse dalla Banca.

### ***SEZIONE 1 – ADEMPIMENTI PER LA GENERALITA’ DELLE BANCHE***

#### **1. Gruppi “Market Abuse”**

Per un’efficiente attività di individuazione e segnalazione delle operazioni di sospetto abuso di mercato, si rende necessario individuare i soggetti che, in seguito a reciproche relazioni di varia natura, possono dare origine a scambi di informazioni che potrebbero sfociare in fenomeni di abusi di mercato.

A tal fine saranno costituiti e periodicamente aggiornati, dal responsabile dell’Ufficio Finanza degli specifici gruppi anagrafici, denominati“Gruppi Market Abuse”; ciascun Gruppo è composto da tutte le controparti titolari di un deposito titoli collegate direttamente (mediante un qualsiasi legame interanagrafico) o indirettamente ad un altro titolare di deposito titoli.

In particolare, il collegamento indiretto può avvenire con:

---

<sup>1</sup> Con l’articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è stato aggiunto al d.lgs 231/2001 l’art. 25 sexies rubricato come “Abusi di mercato”.

- delegati, incaricati (titolari di deposito titoli) su rapporti di qualsiasi natura intestati al titolare del deposito titoli;
- intestatari di altri rapporti (titolari di deposito titoli) di qualsiasi natura sui quali il titolare del deposito titoli è delegato o incaricato.

Nell'ambito dei "Gruppi di Market Abuse" la Banca considera:

- i membri del Consiglio di Amministrazione o soggetti ad essi collegati;
- i membri del Collegio Sindacale o soggetti ad essi collegati;
- il personale rilevante della Banca o soggetti ad essi collegati (cfr Policy per la gestione delle operazioni personali);
- i clienti che risultano ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo in società quotate o di cui risulta noto il possesso di partecipazioni significative nelle predette società.

Per *soggetti collegati*, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni e della relativa attività di creazione e manutenzione dei gruppi market abuse, si intendono:

- i soggetti delegati ed incaricati ad operare su un deposito titoli del nominativo principale;
- i soggetti intestatari di deposito titoli sui quali il soggetto principale è delegato o incaricato a operare;
- i soggetti appartenenti a gruppi societari di cui fa parte il soggetto principale;
- i soggetti con incarichi presso società quotate, controllanti, controllate o collegate, correlati anagraficamente con i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- i soggetti che presentano altri legami anagrafici.

## 2. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER'S LIST)

Le norme sull'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate c.d. *insider's list*, non si applicano alla Banca che non negoziano i propri titoli su una Trading Venues (cfr. Sezione 2, Cap. 2).

Tuttavia, la Banca potrebbe potenzialmente intrattenere rapporti con emittenti quotati nei seguenti casi:

- la Banca organizza ed attua programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
- la Banca detiene informazioni privilegiate relative all'emittente in qualità di aderente a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari;
- la Banca svolge la funzione di sponsor per l'emittente quotato o quotando.

In tali casi la Banca istituisce il Registro inserendo le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, in particolare: i soggetti legati alla Banca da un rapporto di lavoro o che ricoprono cariche di amministrazione e controllo in essa.

Laddove la banca conceda del credito o presti un servizio d'investimento nei confronti di un emittente quotato, questa agisce in qualità di controparte, non configurando come un'operatività in nome e per conto dell'emittente.

### 3. OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO PROPRIO

Formano oggetto di esame per l'identificazione delle operazioni sospette anche le operazioni eseguite per conto proprio dalla Banca, sia con clientela retail o professionale che con controparti qualificate. La Banca è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di monitoraggio e segnalazione.

### 4. RACCOMANDAZIONI E RICERCHE

E' fatto divieto a tutte le funzioni aziendali di diffondere al pubblico e/o destinare a canali di divulgazione al pubblico *ricerche, valutazioni, raccomandazioni di investimento*, proprie o elaborate da terzi, così come definite dal Regolamento Emittenti<sup>2</sup>. In particolare, è fatto divieto di pubblicare su Internet le *ricerche, valutazioni o raccomandazioni di investimento*, proprie o elaborate da terzi, o di renderle pubbliche mediante i canali di stampa, televisivi, radiofonici, via fax, via e-mail, via posta.

Non si considerano raccomandazioni i *consigli di investimento personalizzati* e i contenuti della *consulenza in materia di investimenti* di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF eventualmente elaborati dall' Ufficio Finanza e/o dagli addetti finanza di Filiale e forniti ai clienti in merito ad una o più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nell'ambito di colloqui individuali.

L'Ufficio finanza e gli addetti finanza di Filiale non sono autorizzati a divulgare al pubblico i *consigli di investimento personalizzati*, per loro natura destinati a singoli investitori.

La Banca non inserisce nei documenti di consulenza generica, di *asset allocation*, di *financial planning* e di report periodici raccomandazioni di investimento e valutazioni o ricerche che propongano una particolare decisione di investimento.

### 5. PREVENZIONE DEGLI ILLECITI

Le presenti disposizioni sono ampiamente divulgate a tutti i livelli della Banca e i dipendenti della stessa ricevono un'adeguata formazione al fine di raggiungere il necessario grado di conoscenza e sensibilizzazione in tema di abusi di mercato.

Tutti i dipendenti prendono contezza della normativa sugli abusi di mercato ed in particolare degli esempi di illecito, degli elementi, delle circostanze e dei segnali che caratterizzano le fattispecie di manipolazione del mercato ed abuso di informazioni privilegiate.

In considerazione degli obblighi posti in capo alla Banca ed in particolare della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal sistema sanzionatorio, la Banca adotta le presenti disposizioni interne quale protocollo di controllo a prevenzione dei reati.

La Direzione Generale informa tempestivamente gli Organi Aziendali qualora intervengano cambiamenti normativi o di carattere gestionale in tema di abusi di mercato.

### 6. VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

In qualità di intermediario finanziario, la Banca ritiene indispensabile l'utilizzo di un sistema informatico per la rilevazione automatica delle operazioni sospette ("*detecting*") quale ausilio ai fini del successivo svolgimento del c.d. *test del ragionevole sospetto*.

---

<sup>2</sup>Cfr. Regolamento Emittenti, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione II

Pertanto, la Banca adotterà, appena Iccrea lo renderà operativo, il sistema di *detecting denominato SIMAD* di Iccrea banca Spa. Le logiche di funzionamento dall'applicativo, si basano sull'individuazione, su base giornaliera e per singolo titolo negoziato, di anomalie che siano indicative di una potenziale presenza di fenomeni di abuso di mercato, mediante analisi di una serie di allertatori che permettono di determinare, relativamente alle variabili finanziarie utilizzate, soglie dinamiche il cui superamento sia sintomatico di un andamento anomalo.

Il "test del ragionevole sospetto", pur essendo condotto con l'ausilio della procedura di *detecting SIMAD*, non si esaurisce in una mera ricognizione degli allarmi rilevati dai sistemi automatizzati, dovendo questo essere condotto "caso per caso" valorizzando compiutamente tutte le informazioni a disposizione della banca ottimizzando il principio del "*knowyourcustomer*". In particolare, il test è effettuato tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti che intervengono dopo la segnalazione dell'operazione. In tale ambito, assumono rilevanza le informazioni utili a "contestualizzare" l'attività sospetta" (caratteristiche dell'operatività storica, rapporti con altri clienti, professione del cliente, ecc.).

### 6.1 Definizione dei parametri e degli indicatori di *detecting*

Il processo di analisi, basato sull'applicativo *SIMAD*, prevede l'utilizzo di:

- formule matematiche finalizzate a individuare i comportamenti oggetto di indagine;
- soglie di rilevanza delle formule (controvalori, intervalli temporali...), superate le quali i comportamenti analizzati diventano oggetto di indagine;
- soglie di controvalore delle operazioni.

Nell'**Allegato 1** sono riportati gli allertatori, le variabili finanziarie di riferimento, le soglie dei controvalori parametrizzate, nell'ambito della procedura di *detecting* per l'estrazione di operazioni sospette. Tali valori tengono conto delle Linee Guida ABI in materia, delle indicazioni fornite da Iccrea Banca Spa, delle differenti tipologie di strumento finanziario, delle statistiche e delle informazioni rilevabili sui "mercati", nonché dell'operatività della Banca e della propria clientela.

### 6.2 Processo di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette

Il processo di individuazione delle operazioni potenzialmente sospette può essere di due tipi:

- **Bottom-up.** Il personale di rete e/o delle Unità organizzative di sede individua le operazioni sospette di abuso di mercato nel corso dell'ordinaria operatività e avvia l'iter di segnalazione;
- **Top-down.** Il Risk Management individua autonomamente le operazioni sospette di *insider trading* e *market manipulation*, mediante l'ausilio dell'applicativo di *detecting* [ovvero avvalendosi del servizio di monitoraggio e analisi per l'identificazione delle operazioni sospette fornito da Iccrea Banca Spa ]

e si articola su tre livelli, come di seguito descritto:

<b>Livello di controllo</b>	<b>Funzione/Unità organizzativa competente</b>		
Primo Livello	<b>Rete e altre unità organizzative di sede</b> Analisi dei “segnali” (cfr. parte Seconda, Cap.9)	<b>Finanza</b> Analisi dei “segnali” e degli “elementi ed esempi” (cfr. parte Seconda, Cap. 9 e 10)	
Secondo Livello	<b>Risk Management</b> Valutazione delle segnalazioni da parte della Rete, eventualmente in collaborazione con la Finanza, in base all’analisi degli “elementi ed esempi” (cfr. parte Seconda, Cap. 10)	<b>Risk Management</b> Valutazione delle segnalazioni da parte della Rete in base all’analisi degli “elementi ed esempi” (cfr. parte Seconda, Cap. 10)	<b>Risk Management</b> Valutazione delle operazioni estratte dal sistema di <i>detecting</i> , [o segnalate da B2L]eventualmente in collaborazione con la Finanza [e/o B2L], in base all’analisi degli “elementi ed esempi” (cfr. parte Seconda, Cap. 10)
Decisione	<b>Risk Management</b> Esito delle valutazioni	<b>Risk Management</b> Esito delle valutazioni	<b>Risk Management</b> Esito delle valutazioni

Le fasi operative in cui si declina il processo sono:

- A. Monitoraggio e selezione;
- B. Valutazione;
- C. Segnalazione o archiviazione.

#### **A. Monitoraggio ed individuazione**

La fase di “monitoraggio ed individuazione” comprende tutte le attività finalizzate ad individuare le operazioni che in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni sugli abusi di mercato e che pertanto possono ritenersi sospette. Le attività di vaglio delle operazioni si definiscono convenzionalmente “*test del ragionevole sospetto*”.

Le attività che afferiscono alla fase di *Monitoraggio e selezione* sono così organizzate:

<b>Funzione/UO</b>	<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Filiale</b>	Analisi dell’operazione in base ai “segnali”	Tutti gli operatori di filiale si avvalgono dei segnali di cui al Cap. 9 <i>Parte Seconda</i> , al fine di individuare le operazioni potenzialmente sospette
<b>Filiale</b>	Identificazione dell’operazione potenzialmente sospetta	L’individuazione di una operazione potenzialmente sospetta comporta la redazione del “Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette” (Allegato 2)
<b>Filiale</b>	Segnalazione interna dell’operazione potenzialmente sospetta	Il “Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette” (Allegato 2), compilato e sottoscritto a cura dell’operatore di Filiale, viene immediatamente trasmesso <i>tramite mail al</i> Risk Management e per conoscenza alla Compliance



		per l'inserimento nell'elenco delle operazioni selezionate da valutare
<b>Ufficio Finanza</b>	Segnalazione interna dell'operazione potenzialmente sospetta	Il "Modello di individuazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette" (Allegato 2), compilato e sottoscritto dall'operatore della Finanza, viene immediatamente trasmesso <i>tramite mail al</i> Risk Management e per conoscenza alla Compliance per l'inserimento nell'elenco delle operazioni selezionate da valutare
<b>Risk Management/</b>	Interrogazione delle anomalie e degli allertatori su sistema di <i>detecting</i>	Svolge l'attività di analisi sui dati estratti dal sistema di <i>detecting</i>
<b>Risk Management/</b>	Individuazione delle operazioni potenzialmente sospette	Provvede, in presenza di elementi indiziari che indicano la presenza di possibili operazioni sospette, [ <i>nonché in base alle risultanze dell'analisi svolta da Iccrea Banca SPA</i> ] all'identificazione delle operazioni da valutare
<b>Risk Management/</b>	Formazione elenco delle operazioni da valutare	Sulla base delle segnalazioni provenienti dalla filiale, dalla Finanza e delle proprie analisi sui dati estratti dal sistema di <i>detecting</i> , provvede alla redazione di un elenco delle operazioni selezionate che andrà a valutare

### **B. Fase di valutazione**

La fase di *Valutazione* comprende tutte le attività di analisi della singola operazione selezionata, volte a determinare se essa possa costituire illecito e quindi ritenersi sospetta. Tale fase può concludersi con l'identificazione dell'operazione sospetta o con l'individuazione di circostanze che legittimano l'operazione selezionata (prassi ammesse, motivi legittimi, esenzioni c.d. *safeharbour*).

Le attività che afferiscono alla fase di *Valutazione* sono così organizzate:

<b>Funzione/UO</b>	<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Risk Management/</b>	Analisi delle operazioni in base a "esempi" ed "elementi" tecnici	Analizza le operazioni avvalendosi degli esempi tecnici di abuso e degli elementi di cui al cap. 10 <i>Parte Seconda</i> , oltre che delle indicazioni del sistema di <i>detecting</i>
<b>Risk Management/</b>	Confronto con la Filiale sulle operazioni selezionate	Se del caso, avvia contatti con la Filiale per un confronto su aspetti riguardanti il cliente e le circostanze dell'operazione relativamente alle operazioni selezionate da valutare
<b>Filiale</b>	Descrizione del cliente e delle	La Filiale fornisce al Risk

	circostanze dell'operazione	Management le informazioni relative al cliente e alle circostanze delle operazioni selezionate da valutare
<b>Risk Management/</b>	Confronto con la Finanza sugli aspetti di carattere tecnico	Se del caso, avvia contatti con la Finanza per un confronto su aspetti di tipo tecnico relativamente alle operazioni selezionate da valutare
<b>Risk Management/</b>	Confronto con Iccrea Banca sugli aspetti di carattere tecnico	Se del caso, avvia contatti con Iccrea Banca Spa per un confronto su aspetti di tipo tecnico relativamente alle operazioni selezionate da valutare
<b>Ufficio Finanza</b>	Assistenza di carattere tecnico	Fornisce su richiesta al Risk Management assistenza di tipo tecnico relativamente alle operazioni selezionate da valutare
<b>Risk Management</b>	Esito della valutazione	Perviene alla determinazione di un esito dell'attività di valutazione che comporterà o l'archiviazione della operazione o la sua segnalazione all'Autorità di Vigilanza

### **C. Fase di segnalazione o archiviazione**

La fase operativa sinteticamente denominata *Segnalazione o archiviazione* comprende le attività di segnalazione a Consob laddove l'operazione sia ritenuta sospetta oppure di archiviazione laddove l'operazione non sia ritenuta sospetta da parte della funzione responsabile della valutazione.

Le attività che afferiscono alla fase di *Segnalazione / Archiviazione* sono così organizzate:

<b>Funzione/UO</b>	<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>
Risk Management	Elenco operazioni sospette	Predisporre l'elenco delle operazioni sospette da segnalare all'Autorità di Vigilanza
Risk Management	Elenco operazioni non sospette	Con periodicità mensile, predisporre l'elenco delle operazioni non sospette da archiviare

Risk Management	Archiviazione	Provvede all'archiviazione delle operazioni non sospette.
Risk Management	Segnalazione a Consob	Provvede alla segnalazione alla Consob delle operazioni sospette, utilizzando le specifiche istruzioni contenute nell'Allegato 3
Risk Management	Reportistica	Riporta periodicamente agli Organi Aziendali una sintesi delle attività svolte e delle eventuali segnalazioni effettuate
Risk Management	Reportistica	Riporta periodicamente all'Organismo di Vigilanza 231 una sintesi delle attività svolte e delle eventuali segnalazioni effettuate

## 7. AGGIORNAMENTO E CONTROLLI INTERNI

Il Risk Management con il supporto della Compliance verifica periodicamente il corretto funzionamento del sistema di *detecting*, l'allineamento rispetto all'anagrafica, la manutenzione delle soglie e dei parametri in ragione dei mutamenti tecnici dei mercati finanziari.

Almeno annualmente, il Risk Management in collaborazione con la Compliance e il supporto della Finanza, valuterà la coerenza delle regole, dei parametri e delle soglie impostati nella procedura di *detecting* con l'operatività della banca e della propria clientela.

Il referente FOI monitora periodicamente il rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito del contratto di esternalizzazione del servizio di analisi per l'identificazione delle operazioni sospette fornito da B2L.

Il Risk Management verifica semestralmente che venga svolta l'attività di manutenzione e aggiornamento dei "Gruppi Market Abuse" e dell'eventuale *insider's list*.

### SEZIONE 2 – ADEMPIMENTI PER LE BANCHE CON STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SU MTF

Gli adempimenti di cui alla presente Sezione si applicano alle banche che hanno autorizzato la negoziazione dei propri strumenti finanziari su un MTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni su un MTF.

## 1. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La banca garantisce che le informazioni privilegiate che la riguardano siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico. A tal fine, pubblica, quanto prima possibile, tali informazioni:

- sul proprio sito internet in apposita sezione di “investor relations” e le conserva sullo stesso per almeno 5 anni;
- sul sito internet del mercato di negoziazione (es. Hi-MTF)<sup>3</sup>.

Il Direttore Generale con il supporto della Funzione di Compliance ed eventualmente delle ulteriori Funzioni aziendali coinvolte, è il responsabile della qualificazione di un’informazione quale “informazione privilegiata”, ai sensi della disciplina applicabile.

La valutazione circa la rilevanza dei singoli eventi deve essere svolta caso per caso.

La decisione di procedere alla pubblicazione delle informazioni privilegiate comporta la verifica dell'idoneità delle notizie ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Al riguardo, la banca compie tali valutazioni secondo criteri idonei a garantire la massima trasparenza. In particolare, quando sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle citate informazioni ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni, la banca in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione da comunicare (*cf.* Parte Seconda, Cap. 3.1) provvede senza indugio ad informare il pubblico con le modalità sopra descritte, assicurando in ogni caso che l'informazione sia sufficientemente completa da consentire di valutare adeguatamente l'effettiva influenza della notizia sul prezzo degli strumenti finanziari.

Fermo quanto precede, la Banca ritiene che le informazioni di seguito riportate siano sempre da considerarsi privilegiate:

- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio;
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione semestrale;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio negativo o con rilievi ovvero dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- nomina/dimissioni/cooptazione dei membri del consiglio di amministrazione;
- nomina/dimissione/sostituzione dei membri del collegio sindacale;
- operazioni societarie straordinarie (es. fusione);
- nomina/dimissioni del direttore generale;
- sottoposizione a procedure concorsuali o assoggettamento ad amministrazione straordinaria;
- provvedimenti assunti dalle Autorità di vigilanza competenti che rilevano in modo significativo sulla stabilità o solvibilità della banca.

---

<sup>3</sup> L'ESMA disciplina le caratteristiche dei mezzi di diffusione al pubblico ai sensi dell'art. 17 comma 1 MAR,. In particolare, ESMA stabilisce che l'informazione privilegiata deve essere quanto più diffusa possibile, su base non discriminatoria, in modo gratuito, e accessibile simultaneamente all'interno dell'Unione Europea (*cf.* Final Report, Draft Technical Standard on MAR, Annex XII)

La banca può ritardare la comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata quando siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della banca;
- il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- la banca è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

In tal caso, immediatamente dopo aver comunicato l'informazione privilegiata al pubblico (oggetto della ritardata diffusione), la banca notifica il ritardo all'Autorità competente<sup>4</sup> fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le suddette condizioni.

Fermo quanto precede, la Banca, nella sua specifica veste di ente creditizio, può chiedere all'Autorità competente<sup>5</sup> l'autorizzazione a ritardare la comunicazione al pubblico di informazione privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria della banca e del sistema finanziario;
- è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- è possibile garantire la riservatezza delle informazioni.

Qualora l'Autorità competente non autorizzi il ritardo della comunicazione, la banca provvede immediatamente a comunicare l'informazione privilegiata.

## **2. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (INSIDER LIST)**

La Banca redige il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (c.d. *insider list*), ne cura l'aggiornamento e ne garantisce la conservazione per 5 anni dopo l'elaborazione o ciascun aggiornamento.

Il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate è redatto in forma elettronica ed è conforme allo standard di cui all'Allegato 4.

In particolare, il Registro si struttura in due Sezioni:

1. Sezione relativa a uno specifico contratto o a uno specifico evento;
2. Sezione degli accessi permanenti (c.d. *permanent insiders*).

In considerazione del modello organizzativo adottato e della sua specifica operatività, la Banca inserisce all'interno della sezione degli accessi permanenti i soggetti già indicati come personale è più rilevante nella Policy per la gestione delle operazioni personali.

La procedura informatica della banca garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nel Registro assicurando che l'accesso allo stesso sia limitato alle sole persone autorizzate chiaramente identificate nei processi interni della banca stessa.

---

<sup>4</sup> Alla data di redazione delle presenti Linee Guida, non risulta essere stata ancora individuata l'Autorità competente

<sup>5</sup> Vedi Nota precedente

La funzione aziendale investita del compito di redigere e aggiornare il Registro è individuata nella Funzione di Compliance.

Inoltre, la Banca provvede affinché tutti i soggetti censiti all'interno del Registro siano informati, per iscritto, dei connessi obblighi giuridici e regolamentari, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di tali informazioni.

La Banca assicura infine che il Registro - così redatto ed aggiornato - venga prontamente trasmesso all'Autorità competente ogni qualvolta la stessa lo richieda.

### **3. OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE(Managers' transactions)**

Gli amministratori, i sindaci, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano alla Banca ed all'Autorità di vigilanza competente tutte le operazioni condotte per loro conto e concernenti gli strumenti finanziari emessi dalla Bancanegozianti - o per i quali è stata autorizzata la negoziazione ovvero per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione - su un MTF (es.HI-MTF).

Per *persone strettamente associate*, ai sensi della normativa di riferimento, si intende:

- un coniuge o un convivente equiparato al coniuge ai sensi di legge;
- un figlio a carico;
- un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione;
- una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai precedenti alinea, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

In particolare, formano oggetto di notifica tutte le operazioni previste dal Regolamento (UE) 596/2014 (c.d. MAR) e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea, qualora l'ammontare complessivo delle stesse abbia raggiunto, nell'arco di un anno civile, la soglia di 5.000 euro<sup>6</sup>.

Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti

---

<sup>6</sup>Alla data di redazione delle presenti Linee Guida non risulta essere stata attivata l'opzione di attribuire alla Consob la facoltà, prevista dal MAR, di innalzare a 20.000 euro la soglia di cui trattasi.

- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le notifiche dovranno essere effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione utilizzando il modello di cui all'Allegato 5 e dovranno essere trasmesse attraverso mezzi elettronici che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione, nonché la certezza della fonte dell'informazione così trasmessa<sup>7</sup>.

La Banca, avvalendosi delle proprie procedure, redige un apposito elenco dei soggetti sottoposti all'obbligo di notifica e comunica loro per iscritto gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi della normativa in esame ivi compreso il loro dovere di notificare per iscritto alle persone loro strettamente associate gli adempimenti previsti dalla normativa stessa.

Inoltre, la Banca provvede affinché le informazioni che le vengono notificate siano pubblicate sul proprio sito internet e sul sito internet del mercato di negoziazione (es. Hi-MTF), tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione, al fine della loro diffusione al pubblico.

Attraverso l'utilizzo delle proprie procedure informatiche, la Banca non consente agli amministratori, ai sindaci, al Direttore Generale al Vice Direttore Generale di effettuare operazioni

---

<sup>7</sup>Alla data di redazione delle presenti Linee Guida la Consob non ha ancora reso note le modalità di ricezione delle notifiche di cui trattasi. Tuttavia, ai fini dell'adempimento in oggetto, ragionevolmente la posta elettronica certificata (pec) si ritiene un mezzo elettronico a ciò idoneo.

per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative ai titoli di credito della Banca negoziati – o per i quali è stata autorizzata la negoziazione ovvero per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione – sul mercato MTF (es. Hi-MTF) per un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (c.d. periodo di chiusura).

Per quanto invece concerne la necessità di disciplinare le eccezioni al predetto *periodo di chiusura*, poiché la normativa di riferimento collega espressamente tali eccezioni ad operazioni aventi ad oggetto azioni quotate dell'emittente, la Banca, in ragione del fatto che le proprie azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato o MTF, ritiene di non essere tenuta a procedere in tal senso.



## PARTE SECONDA – RIFERIMENTI NORMATIVI

### 1. QUADRO NORMATIVO

#### 1.1. Normativa europea

La disciplina europea in materia di abusi di mercato è contenuta nei seguenti atti:

- 
- Direttiva 2014/57/UE (MAD II)
- Regolamento (UE) N. 596/2014 (MAR)
- Direttiva 2014/2392/UE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378
- Regolamento delegato (UE) 2016/522

#### 1.2. Normativa nazionale

La disciplina nazionale in materia di abusi di mercato è contenuta principalmente nei seguenti atti<sup>8</sup>:

- D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 (TUF)
- Delibera Consob n. 15232 del 29/11/2005
- Delibera Consob n. 15233 del 29/11/2005
- Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)
- Regolamento Consob n. 16191/2007 (Regolamento Mercati)<sup>9</sup>
- Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29/11/2005
- Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28/03/2006
- Comunicazione Consob n. DME/10039224 del 30/04/2010

Con riferimento alle prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF:

- Delibera Consob n.16839 del 19/03/2009
- Delibera Consob n. 18406 del 13/12/2012

Le Associazioni di categoria hanno fornito indicazioni e chiarimenti, in particolare l'ABI ha emanato nel marzo del 2006 le Linee Guida per l'identificazione delle operazioni sospette.

### 2. OGGETTO E FINALITA' DELLA DISCIPLINA

La disciplina sugli abusi di mercato o *market abuse* ha l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari ed accrescere la fiducia degli investitori, contrastando i fenomeni di sfruttamento abusivo delle informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

---

<sup>8</sup> Alla data di emanazione delle presenti Linee Guida il recepimento in Italia della disciplina europea non è ancora avvenuto, pertanto i riferimenti normativi nazionali ivi riportati potrebbero non essere aggiornati

<sup>9</sup> In particolare si vedano gli esiti alla consultazione del 29/11/2005

L'abuso di mercato si verifica laddove gli investitori si trovino a dover subire, direttamente o indirettamente, in misura non ragionevole, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri

soggetti che abbiano fatto uso a proprio vantaggio di informazioni non accessibili al pubblico (abuso di informazioni privilegiate) ovvero che abbiano falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari o divulgato informazioni false o ingannevoli (manipolazione del mercato).

La normativa sugli abusi di mercato mira a garantire la trasparenza dei mercati attraverso l'imposizione di obblighi comportamentali ed organizzativi ai soggetti che hanno accesso alle informazioni rilevanti ed in genere agli intermediari che operano sui mercati finanziari.

### **2.1. Soggetti obbligati alla segnalazione**

Gli intermediari abilitati, tra i quali le banche, hanno, in particolare, l'obbligo di segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione dell'ordine sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. A tal fine, i soggetti abilitati tenuti alla segnalazione adottano le disposizioni e gli atti necessari ad assicurare l'adempimento di tale obbligo segnalativo e a prevenire abusi di mercato.

### **2.2. Oggetto della disciplina**

Le operazioni, negoziate per conto proprio ovvero effettuate per la propria clientela, sul mercato di riferimento ovvero Over The Counter (OTC), sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato sono quelle che hanno per oggetto gli strumenti finanziari:

- quotati o "quotandi" su un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- ammessi alla negoziazione in un sistema di negoziazione multilaterale (MTF) dell'Unione Europea per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;
- negoziati su un sistema di scambi organizzato (OTF) dell'Unione Europea;
- il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai suddetti punti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

Il divieto di manipolazione del mercato si applica anche:

- a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al precedente elenco;
- b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un'operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; e
- c) alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

Formano oggetto della disciplina anche gli ordini non eseguiti/revocati.

Per "strumenti finanziari" si intendono:

1. Valori mobiliari.
2. Strumenti del mercato monetario.
3. Quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio.
4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
5. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione;
6. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati alla lettera 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
8. Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
9. Contratti finanziari differenziali.
10. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
11. Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

### **3. ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA**

Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale

dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);

commette illecito penale e amministrativo di abuso di informazioni privilegiate.

Inoltre, chiunque in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti sopra descritti commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate.

L'illecito amministrativo che il tentativo di abuso di informazioni privilegiate è equiparato alla consumazione.

### **3.1. Informazione privilegiata**

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a. si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

## **4. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari commette illecito penale o reato di manipolazione del mercato.

Inoltre, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Precisamente, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque pone in essere:

- a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o d'impedimento;
- d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito.

Per gli illeciti indicati alle lettere *a)* e *b)*, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse.

## 5. RACCOMANDAZIONI E RICERCHE

I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni riguardanti gli strumenti finanziari o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

Per *raccomandazione* si intendono le ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

Per *ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento* si intendono: le informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente di strumenti finanziari; le informazioni elaborate da soggetti diversi intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario.

Per *canale di divulgazione* si intende il canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche.

Per *informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche* si intendono le informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone.

Non si considerano *raccomandazioni* i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Con riferimento ai documenti di c.d. *asset allocation* è responsabilità dei soggetti che li producono e li diffondono valutare se essi contengano elementi tali da consentire scelte di investimento riferibili, direttamente o indirettamente, a determinati strumenti finanziari o emittenti, nel qual caso devono essere considerati *raccomandazioni*.

La comunicazione DME/6027054 dispone che sono da considerare *raccomandazioni* gli elaborati relativi ad uno o più emittenti di sintetico contenuto e veloce aggiornamento, quali le c.d. *morning note*, i c.d. *daily fax*, le c.d. *flash notes* o altri documenti di analogo contenuto, qualora tali documenti siano idonei a fondare decisioni di investimento, cioè qualora essi contengano esplicite o implicite raccomandazioni.

Non sono assoggettabili alla disciplina in oggetto i documenti che riportano in modo oggettivo, acriticamente e senza alcuna analisi, mere informazioni già diffuse al pubblico dagli emittenti quotati, nonché dati, anche di natura previsionale, concernenti soltanto aggregati di carattere macroeconomico.

Inoltre, i documenti utilizzati nell'ambito di attività commerciali, quali le c.d. *sales literature* o altri documenti di contenuto analogo, anche nella forma di informazioni verbali o brevi messaggi, ovvero le c.d. *trading ideas*, rivolti ai gestori delle filiali, che possono costituire il supporto per attività di consulenza, sono da ritenere escluse all'area delle *raccomandazioni* nel caso in cui siano caratterizzate da un taglio personalizzato e da improbabilità di pubblicazione.

Appare ragionevole ritenere che la destinazione al pubblico di un documento ricorra quando ne è possibile un'agevole, pronta e indistinta acquisizione da parte degli investitori, come accade nei casi di distribuzione nel corso di conferenze, incontri aperti, libera pubblicazione su un sito *internet*.

Con riguardo alle raccomandazioni destinate ai canali di divulgazione, sono canali attraverso i quali le informazioni vengono o è probabile che vengano rese pubbliche, perché ad esse ha accesso un gran numero di persone, la trasmissione via posta, *viatelefax*, via *e-mail*, la pubblicazione in un'area riservata di un sito *internet*.

Gli articoli dal 69 al 69-sexies del Regolamento Emittenti contengono le disposizioni sull'identità dei soggetti che producono le raccomandazioni, sulla corretta presentazione delle raccomandazioni, sulla comunicazione al pubblico di interessi e conflitti di interesse, sulla diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi.

## **6. OBBLIGHI SEGNALATORI**

I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione di mercato.

Gli intermediari effettuano le segnalazioni alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati e nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti.

Gli intermediari provvedono senza indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata, tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all'operazione.

La segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:

- a. la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione;
- b. i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato;
- c. gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni;
- d. la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);
- e. qualsiasi informazione utile ai fini dell'esame delle operazioni sospette.

La segnalazione alla Consob può avvenire per posta, per posta elettronica, per *telefax* e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso, a richiesta della Consob conferma per iscritto.

I soggetti che effettuano la segnalazione non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite e che la Consob non comunica ad altri l'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.

## **7. OBBLIGHI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO**

I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette. Inoltre, i soggetti abilitati e le società di gestione del mercato, adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire gli abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette.

## **8. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:

- a. gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della Parte V del TUF;
- b. la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate;
- c. gli elementi e le circostanze indicati nell'articolo 43 del Regolamento Mercati;
- d. gli esempi di manipolazione del mercato indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Mercati e gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario;
- e. gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario.

## **9. SEGNALI DI MARKET ABUSE**

### **9.1. Segnali di abuso di informazioni privilegiate e/o di manipolazione del mercato**

Costituiscono possibili segnali di insider trading o di manipolazione del mercato i seguenti eventi:

- a. un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto);
- b. un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti in un determinato periodo di tempo;
- c. un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente o con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati.

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti.

## 9.2. Segnali di abuso di informazioni privilegiate

Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti eventi:

- a. il cliente apre un conto e conferisce subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, in caso di clienti istituzionali che operano su mercati all'ingrosso, conferisce ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il cliente insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;
- b. l'operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente che sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento ecc. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
  - un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
  - un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;
  - un cliente che in passato ha investito solo in *blue chip* sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
  - un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*) effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;
- c. il cliente richiede specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
- d. un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o *manager* della società prima dell'annuncio di un importante evento societario;
- e. un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni *pricesensitive* relative alla società. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;
- f. la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (*front running*).

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione



delle fattispecie cui sono riferiti.

### 9.3. Segnali di manipolazione del mercato

Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i seguenti eventi:

- a. operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
- b. ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
- c. operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- d. operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- e. operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- f. operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno odi un periodo della sessione di negoziazione;
- g. operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);
- h. operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi, ecc.);
- i. viene modificato il *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione;
- j. la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
- k. operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- l. operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- m. operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione

delle fattispecie cui sono riferiti.

## **10. ELEMENTI ED ESEMPI TECNICI PER INDIVIDUARE GLI ABUSI**

Con riferimento alle seguenti fattispecie di manipolazione del mercato:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire le manipolazioni, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

- a. la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- b. la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- c. se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- d. la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- e. la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- f. la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- g. la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di

controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.

Con riferimento alla fattispecie di manipolazione del mercato relativa alle operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire la manipolazione sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

- a. se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
- b. se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

Gli elementi e le circostanze sopra indicati non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato.

Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi contenuti nell'allegato 3 del Regolamento Mercati, in particolare:

- a. il comportamento di una persona o di più persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- b. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- c. l'utilizzo occasionale o regolare di mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse.

La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato deve essere effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario, recepiti a livello nazionale dalla Consob, di seguito riportati.

Gli esempi di seguito indicati devono servire agli operatori per l'identificazione di variabili importanti c.d. *diagnostic flagso signals* nel monitoraggio della propria attività. Laddove un esempio sembri prevedere in un determinato comportamento dell'agente la presenza dell'intento manipolativo o del dolo specifico ciò non implica in alcun modo che in mancanza dell'intento manipolativo o del dolo specifico quel comportamento non possa rientrare nella definizione di manipolazione del mercato. Alcuni comportamenti indicati negli esempi possono risultare di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del tutto legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.

#### **Operazioni false o fuorvianti - False / Misleading Transactions**

##### ***Esempi riferiti all'articolo 187-ter c. 3 lett. a) TUF***

*Wash trades (Operazioni fittizie)*. Questo comportamento consiste nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

*Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni).* Questo comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.

*Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio).* Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, *cross orders*).

*Placing orders with no intention of executing them (Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli).* Questo comportamento implica l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.)

### **Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali - Price Positioning**

#### ***Esempi riferiti all'articolo 187-ter c. 3 lett b) TUF***

*Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura).* Questo comportamento consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.

*Colluding in the after market of an Initial Public Offer (Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico).* Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.

*Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato).* Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una

significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del mercato.)

*Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi).* Questo comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

*Excessive bid-ask spread (Eccessive quotazioni "denaro - lettera").* Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari – quali gli specialisti o i *market makers* che operano di concerto – che abusando del loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il *bid-ask spread* su livelli artificiali e/o lontani dal *fair value*.

*Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market (Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato).* Questo comportamento prevede la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

#### **Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti - Transactions involving fictitious devices/deception**

##### ***Esempi riferiti all'art. 187-ter c. 3 lett. c) TUF***

*Concealing ownership (Celare la proprietà).* Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato).

*Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo).* Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

*Pump and dump (Gonfiare e scaricare)*. Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.

*Trash and cash (Screditare e incassare)*. Questo comportamento è esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

*Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico)*. Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento.

Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.

### **Diffusione di informazioni false o fuorvianti - Dissemination of false and misleading information**

#### ***Esempi riferiti all'art. 187-ter, c. 1 TUF***

Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato e comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato.

*Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione)*. Questo comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.

*Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti)*. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali

diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto *future* su merci.

## 11. ESENZIONI

Le disposizioni in materia di abusi di mercato non si applicano:

- alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
- alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.

## 12. SISTEMA SANZIONATORIO

Le condotte che integrano gli illeciti di abuso di mercato sono punite sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo. Il compimento degli illeciti può comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni<sup>10</sup>:

- sanzione amministrativa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo
- sanzione penale a carico dell'autore dell'illecito penale
- cumulo della sanzione amministrativa e della sanzione penale per l'autore dell'illecito
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito amministrativo
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito penale

### 12.1. Sanzioni penali

Chiunque commette il reato di abuso di informazioni privilegiate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3 milioni. La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie reato di abuso di informazioni privilegiate.

Il reato di manipolazione del mercato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5 milioni.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su MTF italiano, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

Inoltre, sono previste l'irrogazione di pene accessorie e la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Il sistema sanzionatorio in vigore alla data del presente documento sarà oggetto di revisione a seguito del recepimento, nell'ambito del TUF, della CRD IV/CRR.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente paragrafo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale

### **12.2. Sanzioni amministrative**

Chiunque commette l'illecito di abuso di informazioni privilegiate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 15 milioni.

Gli illeciti di manipolazione del mercato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 25 milioni.

Ai fini dell'illecito amministrativo rileva l'idoneità del comportamento ad avere effetti manipolativi o di abuso, non anche l'intento doloso dell'agente.

Inoltre, sono previste l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie e la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

### **12.3. Responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illeciti amministrativi**

L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se in seguito alla commissione degli illeciti il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone fisiche hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Alla responsabilità amministrativa prevista dal TUF si applicano le disposizioni del D.Lgs.231/01 ed in particolare, quindi, la possibilità per l'ente di beneficiare del c.d. meccanismo *esimente* laddove abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti amministrativi e che il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento di quest'ultimo sia stato affidato ad un Organismo dotato di autonomia e di poteri di iniziativa e controllo.

### **12.4. Responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illeciti penali**

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000quote. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente in seguito alla commissione del reato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità per l'ente di beneficiare del c.d. meccanismo *esimente* laddove adottati un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti penali. I protocolli del modello devono essere idonei ad individuare e prevenire condotte dolose.



### **12.5. Sanzioni per inottemperanza all'obbligo di segnalazione**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società, i quali non osservano l'obbligo di identificazione e segnalazione di operazioni sospette, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 250.000.

## PARTE TERZA – ALLEGATI

### ALLEGATO 1. PARAMETRI UTILIZZATI DALLA PROCEDURA DI DETECTING

Si rimanda a quanto definito nel contratto sottoscritto con Iccrea Banca allegato “CONTRATTO PER IL SERVIZIO PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI DELLA PREVENZIONE DI ABUSI DI MERCATO

### ALLEGATO 2. MODELLO DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE

Spett.

Risk Management / Compliance/Ispettorato  
Banca di Credito Cooperativo di [.....]

[ovvero via mail a: [esempio@bcc-cr.it](mailto:esempio@bcc-cr.it)]

#### A) SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE L’OPERAZIONE

Nome .....  
data e luogo di nascita .....  
codice fiscale .....  
residenza.....  
indirizzo .....  
recapito telefonico .....  
codice identificativo presso l’intermediario/mercato .....  
Altro .....

#### B) DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

Strumento finanziario .....  
Codice ISIN .....  
Mercati interessati .....  
Caratteristiche degli ordini sottostanti (data, ora, prezzo, quantità, altri parametri)  
.....  
Caratteristiche delle operazioni (data, ora, prezzo, quantità, ecc.) .....  
.....  
Altro .....

#### C) MOTIVO DEL SOSPETTO

.....  
.....  
Sulla base di segnali, circostanze di cui alla normativa nazionale e comunitaria.....  
.....

**ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE OPERAZIONI**

Nome .....  
data di nascita .....  
codice fiscale .....  
residenza.....  
indirizzo .....  
recapito telefonico .....  
relazione con i soggetti che hanno effettuato le operazioni .....  
ruolo svolto .....  
altro .....

**D) EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE**

.....  
.....

Data consegna ..... Firma .....

Data .....

\*\*\*\*\*

**VALUTAZIONE DEL/DELLA RISK MANAGEMENT/COMPLIANCE/ISPETTORATO**

Visto ritenuto fondato  Visto ritenuto infondato

Motivo

.....  
.....  
.....

Data .....

Firma

.....

**ALLEGATO 3. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA CONSOB**  
**Vd. Regolamento 957 – Modulo di segnalazione STOR**

**ALLEGATO 4. Modello di elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate – Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]**

**Data e ora** (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data e ora** (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione e del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

**ALLEGATO 4. Modello di elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate – Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate**

**Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]**

**Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]**

**Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]**

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh: mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

**ALLEGATO 5. Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ( 1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
c)	Prezzo/i e volume/i	[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i

		volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]